

Circolare n.ro 11 del 18 giugno 2019

Chiarimenti in tema di data di emissione della fattura

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla fattura elettronica.

Le **fatture immediate elettroniche** – ma anche le cartacee emesse dai soggetti forfettari- dal 1.07.2019, potranno essere emesse entro 10 giorni (termine che potrebbe essere aumentato a 12 giorni) dalla data di effettuazione dell'operazione.

Per le sole fatture elettroniche, la data da indicare è quella di effettuazione dell'operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) sarà assegnata automaticamente dal Sistema d'interscambio.

- Al contrario, per le fatture analogiche sarà necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) quando non risultino coincidenti.
- Per le **fatture differite**, si indicherà una sola data, ossia, per le fatture elettroniche trasmesse via Sdl, quella dell'ultima operazione. **Ad esempio**, se nel corso del mese sono avvenute 3 cessioni con DDT, nei confronti dello stesso soggetto, in data 2, 10 e 28 settembre 2019 e si voglia emettere un'unica fattura differita, si potrà generare e inviare la fattura differita allo Sdl in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15.10.2019, valorizzando la data della fattura con la data dell'ultima operazione (28 settembre). Ai fini dell'annotazione sui registri iva, si avrà che la fattura emessa (ad esempio) in data 8.10.2019, per un'operazione del 28.09, potrà essere annotata entro il 15.10 con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell'IVA. I principi citati impongono che la fattura in esame (in ipotesi n. 1000 del 2019) possa essere distinta da quelle emesse nel frattempo (si pensi ad una fattura immediata emessa in data 1.10, con il numero 990, per un'operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata). Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo).

Nel **registro delle vendite** dovrà sempre essere annotata la data indicata in fattura. Di conseguenza, si potrà continuare a gestire le fatture in base alle regole di liquidazione dell'imposta.

Per quanto riguarda l'**esterometro**, è stato chiarito che i soggetti obbligati sono solo coloro che sono obbligati a emettere fatture elettroniche. Pertanto, sono esclusi dallo specifico obbligo i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65.000 euro.